

Sezione 3 – Notizie a carattere generale relative alla procedura di regolarizzazione

Emersione dei rapporti di lavoro irregolari di colf e badanti

(legge n. 102 del 2009 recante "Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie").

CHI PUO' REGOLARIZZARE

Datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero datori di lavoro extracomunitari in possesso del Permesso di soggiorno Ce (o Carta di soggiorno) che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continua ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione adibendoli all'assistenza familiare.

CHE LAVORO PUO' ESSERE REGOLARIZZATO

Può essere regolarizzata la persona che svolge attività di assistenza per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, anche se non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza (badanti) ovvero addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf).

QUANDO SI PUO' REGOLARIZZARE

I datori di lavoro possono dichiarare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:

- a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo;
- b) allo Sportello unico per l'immigrazione per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione presentata con modalità informatiche.

QUANTO COSTA LA REGOLARIZZAZIONE

La "Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie" è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

COSA DEVE CONTENERE LA DICHIARAZIONE

La "Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie" è presentata, con modalità informatiche e contiene, a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
- b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
- c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
- d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf), del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2008, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;
- e) l'impegno, per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto all'attività di assistenza a persone affette da patologie o handicap (badante), a produrre certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il SSN che attesti la limitazione dell'autosufficienza, al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro, per ciascuno dei soggetti per i quali viene richiesta l'assistenza;

- f) l'attestazione che alla data del 30 giugno 2009 il datore occupava, irregolarmente alle proprie dipendenze, il lavoratore da almeno tre mesi e continua ad occuparlo alla data di presentazione della domanda;
- g) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a 20 ore settimanali;
- g) l'eventuale dichiarazione di aver presentato richiesta di nulla osta al lavoro domestico ai sensi del DPCM 30.10.2007, con l'indicazione dei dati identificativi della domanda;
- h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di 500 euro;
- i) gli estremi della marca da bollo telematica di 14,62 euro.

REQUISITI PER L'EMERSIONE:

Colf - Lavoro di sostegno al bisogno familiare

Possono presentare la domanda i datori di lavoro in possesso di un reddito annuo imponibile, per il 2008, non inferiore a 20 mila euro (se famiglia monoreddito).

Il reddito del nucleo familiare, invece, non potrà essere inferiore a 25 mila euro se i soggetti conviventi che percepiscono reddito sono più di uno.

Si può presentare una sola domanda per ciascun nucleo familiare.

Badanti - Assistenza a persone affette da patologie o handicap

Possono presentare la domanda i soggetti in grado di dimostrare la limitazione dell'autosufficienza - propria o della persona per cui si richiede l'assistenza - al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro, tramite la documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Per i cittadini in precedenza riconosciuti invalidi, invece, sarà sufficiente presentare la documentazione di invalidità civile.

Si possono presentare massimo due domande per nucleo familiare.

Nel caso in cui si presentino due domande per assistere la stessa persona, la certificazione medica dovrà attestarne la necessità.

PRATICHE IN ESSERE SU QUOTE DI INGRESSO 2007 E 2008

La "Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie" determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato sulle quote 2007 e 2008 non ancora evase.

QUANTE PERSONE SI POSSONO REGOLARIZZARE

La regolarizzazione è limitata per ciascun nucleo familiare ad **una unità** per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a **due unità** per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza.

SOSPESE LE ESPULSIONI DURANTE LA REGOLARIZZAZIONE

La legge n. 102 del 2009 che consente la "Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie" prevede che siano sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di assistenza familiare per le violazioni delle norme:

- a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
- b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

NON AMMESSI ALLA REGOLARIZZAZIONE

Non possono essere ammessi alla procedura di emersione (regolarizzazione) i lavoratori extracomunitari:

- a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive

modificazioni;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.